



**S.C. GESTIONE E SVILUPPO
RISORSE UMANE E FORMAZIONE**
Direttore Avv. Bruno Calvetta



Ai dipendenti ASP Vibo Valentia
Agli Autorizzatori Sistema Cartweb

LORO SEDI

**Oggetto: Misure in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. Regime delle assenze.
Indicazioni Operative sui congedi previsti dal D.Lgs. 151/2001 e s.m.i (congedi parentali)**

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante " *Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19* " ha introdotto misure straordinarie in materia di esenzione dal servizio:

- 1) "A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al DPCM 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'art. 23", ovvero uno specifico congedo di un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, da fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione secondo quanto previsto dall'articolo 23 del D.Lgs. 151/ 2001. "Il congedo e l' indennità' di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici". Il medesimo congedo è concesso ai genitori con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed e' subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 (congedo parentale fino a 12 anni di età del bambino) e 33 (prolungamento congedo parentale L.104/1992) del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui all'art. 23, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 del medesimo art. 23 con diritto all' indennità' e non computati ne' indennizzati a titolo di congedo parentale. Il limite di 12 anni di età' non si applica in riferimento ai figli con disabilità' in situazione di gravità' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni. Le richiamate disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

A tal fine si segnala che i codici CARTWEB da utilizzare sono i seguenti:

MA08 Congedo parentale 50% 15gg COVID19 (per figli minori di età non superiore a 12 anni)

MA09 Congedo parentale senza retribuzione 15 gg COVID19 (per figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni).

A titolo riepilogativo si elencano, altresì, di seguito tutti i codici CARTWEB relativi alla fruizione dei congedi parentali e i relativi termini di fruizione.

MA05 Congedo parentale 100%

max 30 gg fruibili per figli minori di età compresa tra 0 e 12 anni di età computati complessivamente per entrambi i genitori.

MA06 Congedo parentale 30% (per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi di cui gg. 30 retribuiti per intero rif. Cod. MA05)

- fino al sesto anno di vita del bambino;
- fino all'ottavo anno di vita del bambino, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

MA07 congedo parentale non retribuito

per figli minori di età compresa tra 8 e 12 anni di età .

L'art. 32 c. 1 del D.Lgs. n. 151 /2001 come modificato dal D.Lgs. 80/2015 riconosce ai genitori, per ogni figlio, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato , non superiore a 10 mesi complessivi, fino a 12 anni di età ,dei figli medesimi. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi (art. 32 c. 2). Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita', per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
- c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

Ai fini dell'esercizio del diritto, **il genitore e' tenuto**, salvo casi di oggettiva impossibilita', **a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo**. Il termine di preavviso e' pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

La presente disposizione ha durata temporanea, fino a nuove e successive direttive applicative delle misure straordinarie in corso. Le causali COVID 19 saranno valide limitatamente al periodo emergenziale.

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Emanuela Greco

Il Direttore
Avv. Bruno Calvetta